

STATUTO “[●] S.p.A.” Articolo 1 – Costituzione e denominazione È costituita una società per azioni denominata “[●●●●●●] S.p.A.” a capitale interamente pubblico.
Articolo 2 – Sede La società ha la sede nel territorio del Comune di Firenze, all’indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. La società potrà, nelle forme di legge, aprire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed estero. La società potrà, inoltre, istituire filiali, uffici e sportelli su tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione dell’organo amministrativo.
Articolo 3 – Durata La società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con le formalità previste dalla legge.
Articolo 4 – Soci Possono essere soci della “[●●●●●●] S.p.A.” i Comuni, la Città Metropolitana di Firenze e le Province della Regione Toscana, gli enti pubblici, gli enti pubblici economici, le società di capitali a integrale partecipazione pubblica. Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci per tutti i rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali.
Articolo 5 – Oggetto sociale La società ha per oggetto l’esercizio, esclusivamente per conto dei soci, delle attività di assunzione e gestione di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento con lo scopo - a titolo esemplificativo e senza che l’elencazione costituisca limitazione od obbligo - di: a. assicurare omogeneità, unitarietà e continuità nella gestione delle società partecipate; b. esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell’assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo; c. coordinare le partecipate, nelle aree interessate dai propri servizi, anche in ordine ai rapporti con soggetti pubblici in merito a tutte le politiche per lo svolgimento delle attività ricomprese nell’oggetto sociale; d. coordinare le partecipate, nelle aree interessate, in ordine ai rapporti con operatori dei settori ricompresi nell’oggetto sociale allo scopo di favorire e sviluppare l’integrazione migliorando l’economicità complessiva della filiera; e. gestire i rapporti con le associazioni di categoria; f. coordinare e promuovere gli interessi della società e delle singole partecipate; g. realizzare studi e ricerche inerenti la domanda dei servizi ricompresi nell’oggetto sociale; h. promuovere iniziative volte all’aggiornamento ed alla formazione del personale delle partecipate e degli enti soci nelle materie di cui all’oggetto sociale; i. effettuare servizi per i soci anche attraverso la promozione e l’attivazione di

strumenti comuni;

j. svolgere attività di promozione e di incentivazione per il conseguimento degli scopi comuni alla società e alle società alla stessa collegate e dalla stessa partecipate;

k. studiare e promuovere l'innovazione tecnologica e le tecniche gestionali per la crescita delle singole partecipate ivi compresa la progettazione e sviluppo di servizi informatici;

l. coordinare e promuovere le politiche di qualità e delle carte di servizio.

La società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate per legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate da leggi specifiche, salvo l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari.

Potrà, inoltre, ricevere o prestare fidejussioni ed apporre avalli per obbligazioni o debiti anche di terzi (purché società collegate o controllate o controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti), concedere pegni ed ipoteche e, in genere, prestare garanzie reali e personali per obbligazioni sia proprie che di terzi (purché società collegate o controllate o controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti).

Articolo 6 – Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro [●] ([●]/00) suddiviso in n. [●] azioni del valore nominale di Euro [●] ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato per delibera dell'Assemblea straordinaria, in osservanza delle vigenti norme di legge, anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro e/o in natura, o a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con apporti in natura di crediti e beni. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni.

Articolo 7 – Azioni

Le azioni sono indivisibili e nominative.

Ogni azione dà diritto ad un voto in Assemblea.

Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea dei soci in conformità alla legge e al presente statuto.

I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti.

Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.

Articolo 8 – Clausola di prelazione e gradimento

Le azioni (ovvero ogni diritto ad esse connesso se dalle stesse separabile) sono liberamente trasferibili salvo il rispetto del diritto di prelazione e del diritto di gradimento di cui appresso nel presente articolo che operano per i trasferimenti che non rientrano nelle seguenti tipologie:

a) trasferimento di azioni in favore di altri soci;

b) trasferimento di azioni in favore di società a integrale partecipazione pubblica in cui uno o più soci, anche congiuntamente e indirettamente, abbiano una partecipazione di maggioranza nel capitale;

c) trasferimento di azioni in favore di un ente che abbia già una partecipazione, diretta o indiretta, in uno o più soci.

Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni ad eccezione dei casi di cui alle lettere a), b), c) di cui sopra, deve anzitutto offrirle in acquisto agli altri soci,

proporzionalmente alle rispettive partecipazioni. Perciò dovrà specificare con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, all'organo amministrativo il nome del prospettato acquirente, le azioni oggetto della prospettata cessione, l'ammontare del prezzo o del corrispettivo o del valore, nonché le condizioni e le modalità di pagamento ed ogni elemento utile per valutare sotto ogni aspetto la prospettata operazione di cessione.

L'organo amministrativo entro 10 (dieci) giorni provvederà a darne notizia agli altri soci, ai quali spetta la facoltà di esercitare il diritto di essere preferiti nell'acquisto a parità di condizioni.

Gli altri soci potranno rendersi acquirenti delle azioni offerte in proporzione al numero delle azioni sociali già possedute e potranno altresì esercitare il diritto di prelazione anche per le azioni eventualmente non acquisite dagli altri azionisti, purché ne facciano contestuale richiesta.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dall'organo amministrativo, i soci dovranno comunicare al socio alienante per iscritto se intendono esercitare il diritto di prelazione.

Scaduto tale termine senza che nessun socio abbia richiesto di acquistare tutte le azioni offerte in vendita, si intenderà venuto meno il diritto di prelazione.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato nell'offerta. Qualora tale prezzo non sia ritenuto congruo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle modalità di cui al precedente paragrafo la volontà di esercitare la prelazione, esso viene rimesso, in mancanza di accordo tra le parti, alla determinazione di un terzo ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'articolo 1473 del codice civile, come previsto nelle disposizioni che seguono. Il terzo sarà nominato di comune accordo tra le parti o, nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo sulla nomina, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, a richiesta di qualsiasi parte interessata, e procederà alla determinazione del prezzo delle azioni da trasferire nei confronti di tutti i soci che abbiano comunicato il loro disaccordo sul valore attribuito alle partecipazioni oblate. Il terzo determinerà il prezzo con riferimento alla data dell'offerta in prelazione, con equo apprezzamento e sulla base dei criteri estimativi usualmente adottati, tenendo conto, altresì, dei criteri di valutazione internazionalmente accettati. Il terzo renderà la propria determinazione comunicandola con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata spedita a tutti i soci interessati entro 60 (sessanta) sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico.

La stessa regola si applica per il caso in cui l'alienazione avvenga per un corrispettivo non in denaro o senza corrispettivo e per la quale venga contestato da uno degli aventi diritto il valore indicato nella comunicazione del socio alienante, dovendo in tal caso il terzo procedere alla determinazione del valore della partecipazione.

Resta salvo il diritto del socio alienante di rinunciare alla cessione nel caso di sua mancata accettazione della determinazione del terzo, entro [trenta (30)] giorni dalla comunicazione di tale determinazione da parte del terzo, a pena di decadenza; tale decisione di rinunciare alla cessione per il predetto motivo non costituisce giusta causa di recesso del socio alienante.

Lo stesso diritto di prelazione, con le medesime modalità e termini, spetta ai soci in caso di cessione del diritto di opzione per aumenti di capitale sociale. La relativa deliberazione di aumento del capitale assunta dal competente organo societario dovrà prevedere i termini per l'esercizio del diritto di opzione coerenti con la necessità di rispettare il presente articolo.

Il trasferimento per atto tra vivi delle azioni è comunque subordinato all'accertamento da parte dell'organo amministrativo che l'acquirente corrisponda ad uno dei soggetti di cui al precedente articolo 4.

Il trasferimento, ad eccezione dei casi stabiliti dalle lettere a), b) e c) che precedono, non produce effetti nei confronti della società se non con il preventivo gradimento espresso dall'organo amministrativo con le maggioranze di cui all'articolo 18. Il gradimento può essere negato ai soggetti che si trovino, direttamente o indirettamente, in posizione di concorrenza o

di conflitto di interessi con la società, sue controllate o collegate. il gradimento potrà, inoltre, essere rifiutato nel caso in cui l'acquirente proposto non sia in grado di fornire garanzie sulla propria capacità finanziaria o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in società possa considerarsi pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o in contrasto con gli interessi degli altri soci o con le strategie della società.

L'eventuale diniego del gradimento, adeguatamente motivato, dovrà pervenire al socio alienante entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la comunicazione del socio alienante di cui al secondo paragrafo del presente Articolo. Qualora, entro il predetto termine, nessuna comunicazione contraria pervenga al socio alienante, il gradimento s' intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione alla persona indicata nella comunicazione.

Qualora per un trasferimento di azioni la legge imponga l'adozione di una qualsivoglia procedura ad evidenza pubblica per la selezione del soggetto destinato a subentrare nella posizione di socio, tale trasferimento potrà avvenire solo previa osservanza di detta procedura e per il prezzo che risulterà all'aggiudicazione della gara, ferme le condizioni di cui sopra. Anche in questa ipotesi, ove non in contrasto con le disposizioni normative, l'alienazione al soggetto così individuato e per il prezzo fissato a seguito della gara sarà sottoposta al diritto di prelazione e gradimento statutariamente disciplinati e l'aggiudicazione diverrà definitiva solo in caso di mancato esercizio della prelazione da parte degli altri soci e di rilascio del gradimento.

Ai fini del presente articolo per trasferimento si intende: a) qualsiasi forma di alienazione, a titolo universale o particolare, gratuito od oneroso; b) qualsiasi negozio, atto o convenzione, a titolo particolare o universale, gratuito od oneroso, in forza del quale si consegua in via diretta o il risultato del trasferimento diretto o indiretto della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sulle, o comunque relativo alle azioni.

Articolo 9 – Contributi dei Soci – Obbligazioni

Per la realizzazione del proprio oggetto sociale, è consentita l'acquisizione anche presso i soci di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di deposito, sia sotto altra forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito, alle condizioni previste dal Decreto Legislativo n. 385/1993 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta del risparmio tra il pubblico, ove applicabili.

I soci potranno quindi effettuare singoli finanziamenti, sia a titolo oneroso che gratuito, in relazione ai quali saranno convenuti di volta in volta la misura del saggio d'interesse (nel rispetto delle norme imperative di legge) e le modalità di erogazione e di rimborso.

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2412 del codice civile e delle altre disposizioni vigenti in materia.

Articolo 10 – Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni di cui all'articolo 2437 del codice civile e per le altre cause previste dalla legge.

Articolo 11 – Organi della società

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, su decisione dell'assemblea;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio Sindacale.

È vietato istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società per azioni, sopra indicati.

Articolo 12 – Assemblea della società L'Assemblea della società è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti e dissenzienti, salvo quanto disposto dall'articolo 2437 del codice civile.
Articolo 13 – Convocazione dell'Assemblea L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo nei termini di legge, anche fuori dalla sede sociale o in un diverso comune, purché in territorio italiano. Ove consentito dalla legge, l'Assemblea è convocata con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata da far pervenire almeno 8 (otto) giorni prima al domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, fatta salva comunque la facoltà per l'organo amministrativo di ricorrere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in alternativa all'invito diretto. Il telefax o la posta elettronica non certificata possono sostituire la raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei soci. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; nei confronti dei componenti di detti organi non presenti dovrà essere provveduto alla comunicazione prevista dalla legge a cura degli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione o, a seconda del caso, l'Amministratore Unico, senza ritardo, dispone la convocazione dell'Assemblea quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a 180 (centoottanta) giorni. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono convocate in qualsiasi momento in cui il Consiglio di Amministrazione o, a seconda del caso, l'Amministratore Unico, lo ritenga opportuno.
Articolo 14 – Diritto di intervento L'intervento in Assemblea è regolato dalle disposizioni di legge. All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti. I soci possono intervenire all'Assemblea personalmente, in persona del legale rappresentante oppure a mezzo di delegati nei modi e nelle forme previste dalla legge. Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole assemblee e vengono depositate presso la sede della società prima dell'Assemblea.
Articolo 15 – Funzionamento dell'Assemblea L'assemblea ordinaria, salvo quanto previsto dall'art. 2369 co. 4 c.c., in prima, seconda, ed in

ogni altra convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale presente.

Oltre che sulle materie previste dalla legge, competono all'Assemblea ordinaria dei soci le deliberazioni autorizzative, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, inerenti le seguenti materie:

- a) adozione degli indirizzi per la redazione del piano strategico e approvazione dei piani industriali;
- b) adozione delle linee guida alle società partecipate per le erogazioni dei servizi e per gli investimenti nel territorio di riferimento;
- c) costituzione o partecipazione a società, consorzi, associazioni e altre forme associative e designazione, ove occorresse, delle persone destinate a rappresentare nelle medesime la società;
- d) fusione, scissione, scioglimento, liquidazione dei soggetti di cui alla precedente lett. c. ovvero la modifica della partecipazione negli stessi;
- e) indirizzi e decisioni che riguardino direttamente o indirettamente scelte attinenti alla partecipazione in procedure di selezione per la gestione di servizi pubblici e altre scelte attinenti rapporti di natura concessoria;
- f) espressione di volontà rispetto a clausole di gradimento, qualora previste da statuti, accordi, patti o intese in merito a trasferimenti di azioni o ai poteri degli amministratori nelle società controllate.

Nelle materie sottoposte all'Assemblea ai sensi del comma precedente, l'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti soci che rappresentano almeno i 2/3 del capitale sociale e almeno la metà dei soci stessi e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale e di più della metà dei soci presenti; in seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale e almeno metà dei soci presenti. Nelle ulteriori convocazioni, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di più dei due 2/3 del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria, nella prima e successive convocazioni, delibera con il voto favorevole di più dei due terzi del capitale sociale.

Per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali si rimanda a quanto previsto ai sensi dell'articolo 2369, comma 4 del codice civile.

Le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono essere tenute con l'intervento dei soci dislocati in più luoghi distanti e collegati in audio o video conferenza, purché siano osservate le seguenti condizioni e modalità:

- devono essere presenti nel luogo ove si tiene l'Assemblea il Presidente e il segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale, facendo espressa menzione della modalità con cui avviene il collegamento con i soci non presenti;
- il Presidente dell'Assemblea deve poter accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- il verbalizzante deve essere in grado di recepire adeguatamente gli eventi assembleari da verbalizzare;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) devono essere indicati i luoghi audio o video collegati a cura della società o le modalità di collegamento. La riunione si considera tenuta nel luogo dove sono presenti il

presidente e il verbalizzante.

Il Presidente dell'Assemblea, per ogni sede periferica, potrà avvalersi dell'opera di un proprio coadiutore da lui designato con il compito di svolgere sotto la sua direzione e responsabilità gli adempimenti inerenti alla costituzione e allo svolgimento della riunione assembleare, dandone immediata comunicazione al Presidente che poi riferirà all'Assemblea e ne darà atto nel verbale.

Articolo 16 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o da persona designata dall'Assemblea stessa e, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico, dall'Amministratore Unico. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di espressione del voto.

L'Assemblea nomina un segretario ed eventualmente uno o più scrutatori scelti tra gli azionisti; nei casi di legge o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale viene redatto da un Notaio, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Articolo 17 – Nomina e composizione dell'organo di amministrazione

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, anche non soci, tra cui il Presidente, nel rispetto della normativa in materia tempo per tempo vigente.

Entro i predetti limiti, l'Assemblea, in sede di nomina dell'organo amministrativo, determinerà la composizione dell'organo amministrativo con la maggioranza prevista per le deliberazioni ordinarie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2369 co 4° per le decisioni dell'Assemblea in seconda convocazione e convocazioni successive, la durata in carica e il numero degli amministratori, salvo che per la prima nomina contestuale all'atto costitutivo.

Agli amministratori è attribuito un compenso onnicomprensivo stabilito dall'Assemblea nel rispetto dei limiti della normativa vigente applicabile al caso di specie.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Gli amministratori:

- a) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, se si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) sono rieleggibili;
- c) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile;
- d) devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa in materia tempo per tempo vigente nonché la relativa nomina è subordinata al rispetto delle norme vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

Nel procedere alla nomina dell'organo amministrativo, così come alla sostituzione dei consiglieri che cessano dalla carica, nel corso del mandato, per dimissioni o altra causa, si terranno presenti le disposizioni tempo per tempo vigenti in relazione alla diversità di genere dei componenti del Consiglio di Amministrazione stesso arrotondato per eccesso. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare più della metà degli amministratori si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio di Amministrazione stesso.

È consentita l'attribuzione di deleghe di gestione ad un solo amministratore, fatta salva la delega al Presidente specificamente autorizzata dall'Assemblea.

Articolo 18 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, di chi ne fa le veci o comunque ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno uno dei suoi membri o del Collegio Sindacale. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche a mezzo di conferenza telefonica o di videoconferenza, a condizione che i partecipanti alla riunione siano sicuramente identificati e siano posti in grado di seguire la discussione, di parteciparvi e, se necessario, di ricevere e trasmettere documentazione. In tale ipotesi il Consiglio di Amministrazione si considera riunito nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione o il Notaio, che provvedono a redigere e a sottoscrivere il verbale relativo.

La convocazione viene fatta mediante avviso agli amministratori e ai sindaci, inviato, di regola, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche mediante telegramma, telefax o posta elettronica con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

La riunione del Consiglio di Amministrazione è ugualmente valida in mancanza delle formalità di cui sopra qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi.

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti. In caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla quale accede il Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 19 – Presidente e rappresentanza della società

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, salvo quanto previsto all'articolo 20, spettano, disgiuntamente, all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato e nei limiti delle deleghe o dei poteri conferiti, all'Amministratore Delegato. In caso di assenza o impedimento del Presidente, spetta al Vicepresidente. La carica di Vicepresidente, attribuibile da parte del Consiglio di Amministrazione, ha unicamente funzione di sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Articolo 20- Poteri dell'organo amministrativo

L'Amministratore Unico o, a seconda del caso, il Consiglio di Amministrazione, sono investiti di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e provvedono a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo statuto, all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad un Amministratore Delegato e, se autorizzato dall'assemblea, al Presidente nei limiti delle leggi vigenti e del presente statuto. La delega si intende conferita con facoltà di nomina e di revoca di procuratori speciali per singoli affari o gruppi di affari e con l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione delle attività svolte in forza della delega stessa.

L'Amministratore Unico o, a seconda del caso, il Consiglio di Amministrazione hanno facoltà di conferire per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad altri amministratori (nel solo caso di Consiglio di Amministrazione), dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

Salvo quanto previsto dall'art. 15, sono comunque di esclusiva competenza

dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri al medesimo organo riservati per legge, nonché i poteri relativi a:

- a) predisposizione degli atti di programmazione, dei piani di investimento e dei piani di assunzione del personale;
- b) le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea;
- c) alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti;
- d) prestazioni di garanzie, fidejussioni e concessioni di prestiti;
- e) assunzioni di mutui
- f) approvazione del budget annuale e del modello organizzativo della società.

L'Amministratore Unico o, a seconda del caso, il Consiglio di Amministrazione sono tenuti, inoltre, a sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea dei soci quanto previsto all'articolo 15.

Articolo 21 – Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Amministratore Delegato, determinandone i poteri e contestualmente gli emolumenti nel rispetto dei massimali eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti di tempo in tempo.

Ferme le limitazioni previste all'articolo 20 che precede, il Consiglio di Amministrazione conferisce all'Amministratore Delegato, con apposita deliberazione, tutti o alcuni dei poteri e responsabilità che lo statuto riserva al Consiglio di Amministrazione stesso, nel rispetto dello statuto medesimo e della legge. Il Consiglio di Amministrazione, con proprio atto motivato, può revocare la nomina di cui al primo paragrafo del presente articolo.

Articolo 22– Composizione del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente statuto per le deliberazioni ordinarie.

I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Nel procedere alla nomina dei membri del Collegio Sindacale e alle eventuali sostituzioni dei sindaci effettivi, cessati per dimissioni o altra causa, con i sindaci supplenti si terranno presenti le disposizioni tempo per tempo vigenti in relazione alla diversità di genere dei componenti del Collegio Sindacale stesso.

L'assunzione della carica di sindaco è subordinata, ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconfiribilità, al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e autonomia previsti dalla normativa in materia tempo per tempo vigente.

La retribuzione annuale dei sindaci è stabilita dall'Assemblea, all'atto della nomina del Collegio Sindacale, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile.

I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Al Collegio Sindacale non possono essere attribuite anche le funzioni di controllo legale, fatta salva ogni diversa disposizione di legge pro-tempore vigente.

Il controllo legale è affidato a un revisore legale o a una società di revisione su proposta del Collegio Sindacale e con delibera assembleare che stabilisce anche il relativo compenso.

Articolo 23 – Requisiti degli amministratori in carica

Gli amministratori e sindaci sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, professionalità e competenza

Articolo 24 – Bilancio

L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, unitamente alle relazioni sulla gestione, redatte dal consiglio di amministrazione in conformità agli articoli 2427 e 2428 del codice civile e dal Collegio Sindacale (articolo 2429 del codice civile), è presentato all'assemblea per l'approvazione nei termini di cui al precedente articolo 14.

Almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei sindaci dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci. La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente detratto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie da effettuarsi mediante speciali accantonamenti di utili.

Articolo 25 – Cause di scioglimento

Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge e dal presente statuto.

Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea dei soci, per deliberare sulla liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore o dei liquidatori.

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca dei liquidatori valgono le disposizioni stabilite in materia dall'articolo 2487 del codice civile.

Articolo 26 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi e gli altri soci e/o la società, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite ad arbitrato rituale in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di Firenze.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico che deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale (artt. 816 e ss. c.p.c.) e delle disposizioni degli articoli 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17.01.2003 n. 5. L'arbitrato avrà sede in Firenze presso gli uffici della [Camera di Commercio]. La decisione verrà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 825, commi 2 e 3, del codice di procedura civile.

Articolo 27 – Foro competente

Foro competente per ogni controversia non demandabile al Tribunale Arbitrale ai sensi del precedente articolo 26 è quello di Firenze.

Articolo 28 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali (ivi incluso il D. Lgs n. 175 del 2016, come di volta in volta modificato e/o integrato e l'ulteriore normativa di settore).